


Ebook gratuito

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI, STRALCIO DELLE CARTELLE, DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

E-book aggiornato al 21/03/2023



Autore: **Giovanni Fanni**

FISCO [7]

Sommario

LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI	2
1. Ambito applicativo.....	2
1.1 Carichi consegnati dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022	2
1.2 Carichi inerenti a precedenti rottamazioni non perfezionate	3
1.3 Procedure concorsuali	4
1.4 Adesione parziale.....	4
2. Esclusioni	4
3. Benefici della rottamazione	6
3.1 Stralcio delle sanzioni amministrative	6
3.2 Stralcio degli interessi	6
3.3 Compensi di riscossione e altre spese.....	7
4. Domanda di rottamazione.....	8
4.1 Trasmissione della domanda	8
4.2 Effetti della presentazione della domanda.....	9
4.3 Domanda in caso di contenzioso pendente	9
5. Comunicazione di liquidazione dell'agente della riscossione.....	10
6. Versamento degli importi	10
6.1 Pagamento rateale.....	11
6.2 Conseguenze in caso di inadempimenti nei versamenti.....	11
STRALCIO AUTOMATICO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO.....	13
1. Ambito applicativo.....	13
1.1 Il singolo carico di 1.000 euro.....	13
1.2 Pagamenti e sospensione della riscossione	14
1.3 Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro e precedenti rottamazioni	14
1.4 Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro ed enti non statali	14
2. Esclusioni	15
3. Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro e giudizi pendenti.....	16
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI.....	17
1. Ambito applicativo.....	17
1.1 Avvisi bonari relativi ai periodi d'imposta 2019 – 2020 – 2021	18
1.2 Rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.....	20
2. Esclusioni	22
3. Benefici e modalità di definizione	23
4. Versamenti degli importi	24

LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

I commi dal 231 al 252 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) hanno introdotto una nuova definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione "quater" delle cartelle esattoriali). Il vantaggio, per chi ne fruisce, consiste nello stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative.

1. Ambito applicativo

Sono sanabili tutti i ruoli e gli accertamenti esecutivi / avvisi di addebito a condizione che:

- si riferiscano a carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- non rientrino nelle esclusioni previste dal decreto stesso;
- nel caso in cui ci siano contenziosi in corso con riferimento ai carichi definibili, il contribuente assuma l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

1.1 Carichi consegnati dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022

Rientrano nella rottamazione-quater tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° giugno 2000 e il 30 giugno 2022.

Per quanto riguarda le cartelle di pagamento occorre avere riguardo alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non alla data di notifica del documento. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito, poiché non esiste un ruolo, occorre prendere a riferimento la data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito Inps).

Può accadere che una cartella notificata ad ottobre 2022 sia definibile, essendo il ruolo consegnato entro il 30 giugno 2022. In via speculare, se la cartella era stata notificata nel mese di gennaio del 2000 potrebbe non essere rottamabile perché il ruolo è stato magari consegnato prima del 1° gennaio 2020.

Un ragionamento diametralmente opposto va fatto per gli accertamenti esecutivi e per gli avvisi di addebito, poiché la trasmissione del carico è successiva alla notifica.

Tipologia	Condizione
Cartella di pagamento	Consegna del ruolo nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 (antecedente alla notifica)
Accertamento esecutivo / avviso di addebito	Consegna del carico nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022 (successiva alla notifica)

1.2 Carichi inerenti a precedenti rottamazioni non perfezionate

Possono beneficiare della rottamazione-quater anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni dei ruoli, secondo le regole della Legge 197/2022. A questi debitori viene concessa la possibilità di usufruire di un trattamento migliore, visto che la nuova agevolazione, rispetto alle precedenti versioni, prevede lo stralcio non solo degli interessi di mora ma di tutti gli interessi, oltre che dei compensi di riscossione. Nello specifico, sono ammessi coloro che sono decaduti dalle rottamazioni previste:

- dall'art. 6 co. 2 del DL 193/2016 (c.d. rottamazione);
- dall'art. 1 co. 5 del DL 148/2017 (c.d. rottamazione-bis);
- dall'art. 3 co. 5 del DL 119/2018 e dall'art. 16-bis co. 1 del DL 34/2019 (c.d. rottamazione-ter)
- dall'art. 1, comma 189 della legge 145/2018 (c.d. saldo e stralcio)

Al contrario, si ritiene che non possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione ex art. 5 del DL 119/2018 (dazi doganali, IVA all'importazione).

Contribuenti decaduti da rottamazione (art. 6 co. 2 del DL 193/2016)	Sì rottamazione-quater
Contribuenti decaduti da rottamazione-bis (art. 1 co. 5 del DL 148/2017)	Sì rottamazione-quater
Contribuenti decaduti da rottamazione-ter (art. 3 co. 5 del DL 119/2018 e dall'art. 16-bis co. 1 del DL 34/2019)	Sì rottamazione-quater
Contribuenti saldo e stralcio (art. 1, comma 189, L. 145/2018)	Sì rottamazione-quater
Contribuenti decaduti da rottamazione ex art.5 DL 119/2018	No rottamazione-quater

1.3 Procedure concorsuali

L'art.1, comma 245 della legge 197/2022 dispone che possano essere compresi nella definizione agevolata anche i carichi in relazione ai quali è pendente una procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi. Ad essi si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Qualora sia in essere una procedura di sovraindebitamento è possibile beneficiare della rottamazione pagando il debito, anche falcidiato, con le modalità e i tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

1.4 Adesione parziale

È possibile accedere ad una definizione totale o parziale.

A titolo esemplificativo:

- se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento per mancato versamento di IVA da liquidazione periodica e un accertamento esecutivo, può scegliere di non definire quest'ultimo sanando esclusivamente la cartella di pagamento;
- se un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento contenente ruoli di diversi enti impositori (ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate) può scegliere di definire solo quelli relativi all'Agenzia delle Entrate.

Al contrario, il contribuente non può rottamare solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento esecutivo o ruolo. Quindi, se il contribuente, per esempio, ha omesso i versamenti relativi a sei liquidazioni periodiche IVA, non può sanarne solo quattro, in quanto se il ruolo è unico questo non può essere frazionato.

2. Esclusioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 246 della Legge 197/2022, sono escluse dalla sanatoria le seguenti fattispecie:

- i carichi inerenti a risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali) e ad IVA all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16 del regolamento (UE)

2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le violazioni del codice della strada (D.Lgs. 285/92), il comma 247 prevede che la sanatoria si applichi esclusivamente agli interessi. Nessuno stralcio è previsto per la quota attribuibile alla sanzione.

I ruoli delle casse di previdenza private (CNPADC, Cassa Forense, Inarcassa, ecc.) sono definibili a patto che tali enti si esprimano positivamente in merito tramite delibera entro il 31 marzo 2023 (termine originariamente fissato al 31 gennaio 2023, poi prorogato al 31 marzo dal DL 198/2022).

Sono esclusi gli enti locali che riscuotono le entrate in proprio ex art. 52 del D.Lgs. 446/97 e i concessionari locali. Di conseguenza, sono da considerarsi definibili esclusivamente i ruoli per i quali l'ente si sia avvalso di Agenzia Entrate Riscossione per la riscossione. Tutti i carichi riscossi mediante ingiunzione fiscale (non tramite Agenzia Entrate Riscossione che riscuote mediante ruolo) sono esclusi.

Fattispecie	Definibili o non definibili
Imposte e tributi di ogni genere	Definibili
IVA	Definibili
Contributi Inps e Inail	Definibili
Tributi locali (se riscossi da Agenzia Entrate Riscossione)	Definibili
Tributi locali (se riscossi da Riscossione Sicilia Spa)	Definibili
Sanzioni codice della strada (solo per gli interessi)	Definibili
Contributi dovuti alle casse professionali	Definibili
IVA all'importazione	Non definibili
Contributi dovuti alle casse professionali private	Non definibili
Tributi locali (se riscossi in proprio o tramite concessionari locali)	Non definibili

3. Benefici della rottamazione

Il comma 231 prevede che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere sanzioni e interessi. La grande differenza rispetto alle precedenti rottamazioni è che stavolta è previsto lo stralcio di qualsiasi interesse (e non solo degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73), oltre che dei compensi di riscossione.

Al contrario, vanno pagate le spese di notifica della cartella di pagamento, quelle relative al rimborso delle spese delle procedure esecutive e la quota capitale.

3.1 Stralcio delle sanzioni amministrative

Il primo beneficio consiste nello stralcio di ogni sanzione amministrativa. I contribuenti possono fruire della definizione dei ruoli pagando esclusivamente le somme affidate a titolo di capitale.

L'opportunità per i contribuenti è rilevante. Se l'Agenzia delle Entrate ha irrogato, unitamente all'accertamento ex art. 17 del D.Lgs. 472/97, le sanzioni in misura massima, queste vengono interamente stralciate e la convenienza può essere addirittura maggiore rispetto a qualsiasi istituto deflativo del contenzioso. Desta anche più clamore il caso di coloro i quali hanno ricevuto atti irrogativi di sole sanzioni: pagheranno soltanto le eventuali spese esecutive e di notifica.

3.2 Stralcio degli interessi

Il secondo beneficio consiste nell'abbattimento degli interessi compresi nei carichi affidati e degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73. Questo aspetto costituisce una importante novità rispetto alle precedenti rottamazioni, in cui non era previsto lo stralcio degli interessi diversi da quelli di mora.

A titolo esemplificativo, sono stralciati per intero:

- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73 contestati nell'accertamento o nella cartella di pagamento in conseguenza del mancato o tardivo pagamento di tributi;

- gli interessi relativi all'imposta sulle successioni non versata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, ai sensi dell'art. 37 co. 2 del D.Lgs. 346/90;
- gli interessi da sospensione giudiziale dell'atto impugnato ex art. 47 co. 8-bis del D.Lgs. 546/92;
- gli interessi da sospensione amministrativa ex art. 39 del DPR 602/73;
- gli interessi legali ex art. 1284 c.c.

3.3 Compensi di riscossione e altre spese

La rottamazione-quater prevede un terzo beneficio: l'abbattimento integrale di quanto sarebbe stato dovuto a titolo di compenso di riscossione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 112/99. È una novità rispetto alle precedenti rottamazioni, che prevedevano l'obbligo di corrispondere comunque l'aggio calcolato sulla quota a titolo di capitale e interessi diversi da quelli di mora.

Rimangono a carico del contribuente le spese per la notifica della cartella di pagamento e i rimborsi spese delle procedure esecutive.

Fattispecie	Stralciabili o non stralciabili
Sanzioni tributarie e contributive	Stralciabili
Interessi codice della strada	Stralciabili
Interessi di mora	Stralciabili
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	Stralciabili
Aggi di riscossione	Stralciabili
Somme dovute a titolo di capitale	Non stralciabili
Sanzioni codice della strada	Non stralciabili
Spese di esecuzione	Non stralciabili
Spese di notifica cartella di pagamento	Non stralciabili
Sanzioni pecuniarie e penali	Non stralciabili

4. Domanda di rottamazione

Il procedimento inizia con la presentazione di apposita domanda di accesso alla rottamazione da inviare all'agente della riscossione. In tale istanza:

- si manifesta la volontà di aderire alla rottamazione;
- si indicano le cartelle che si intendono sanare;
- si manifesta l'eventuale volontà di pagare ratealmente;
- ci si impegna a rinunciare ai contenziosi.

Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà l'importo delle somme o delle rate da versare, unitamente alle scadenze.

Se le somme vengono versate integralmente nei termini (o se le rate sono pagate nei termini e per l'importo corretto), la procedura si perfeziona. In presenza di mancato versamento delle somme, la sanatoria non può ritenersi conclusa, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. I versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute e riemergono i debiti per sanzioni amministrative, interessi e aggi.

4.1 Trasmissione della domanda

La dichiarazione di adesione alla rottamazione va presentata entro il termine del 30 aprile 2023, per via telematica, utilizzando i modelli approvati da Agenzia delle Entrate Riscossione. È possibile scegliere in quante rate pagare il debito, fino ad un massimo di 18 rate.

La domanda originaria è revocabile o integrabile, purché ciò avvenga entro il 30 aprile 2023.

Le istanze possono essere più di una. L'inadempimento nel versamento delle rate inerente a carichi contenuti in una specifica domanda non dovrebbe compromettere la validità delle altre eventualmente inviate. Ovviamente nella misura in cui le rate siano pagate regolarmente, per intero e nei termini.

4.2 Effetti della presentazione della domanda

La presentazione della domanda produce vari effetti:

- causa la sospensione dei termini di pagamento delle rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 sino al termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata, quindi sino al 31 luglio 2023;
- sospende i termini di prescrizione e decadenza;
- inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- blocca l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate (a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo);
- nell'ambito dell'art. 28-ter del DPR 602/73, permette al contribuente di accedere ai rimborsi senza che venga considerato "irregolare" nell'ambito della procedura stessa di erogazione del rimborso,
- ai fini dell'art. 48-bis del DPR 602/73, permette al contribuente di riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 54 del DL 50/2017, permette l'ottenimento del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata. A patto che sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4.3 Domanda in caso di contenzioso pendente

Nella domanda di adesione il contribuente è tenuto ad indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione della documentazione attestante i versamenti eseguiti. Se invece le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle parti.

5. Comunicazione di liquidazione dell'agente della riscossione

Entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunica al debitore:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.

Nel caso di tardiva comunicazione di Agenzia delle Entrate Riscossione non è prevista nessuna conseguenza per il contribuente, nel senso che la possibilità di definizione rimane impregiudicata.

Sempre entro la medesima data del 30 giugno il contribuente potrebbe ricevere una comunicazione di diniego di rottamazione. Tale diniego, che potrà basarsi esclusivamente su motivi di legittimità, si potrà impugnare nei successivi 60 giorni.

6. Versamento degli importi

I pagamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione oppure in forma rateale. Il versamento di tutto l'importo a debito o della prima rata devono avvenire entro il 31 luglio 2023.

Per quanto attiene alle modalità di pagamento, è possibile:

- utilizzare i bollettini precompilati allegati alla comunicazione;
- impostare la domiciliazione sul conto corrente;
- recarsi presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.

È esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.

6.1 Pagamento rateale

In caso di accesso alla rateazione, il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 18 rate, da corrispondersi come segue:

- la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno saldate il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, tutte di ammontare identico, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2024.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Tipologia di adempimento	Termine
Presentazione domanda di adesione	30 aprile 2023
Comunicazione di liquidazione delle rate	30 giugno 2023
Pagamento in un'unica soluzione o della prima rata	31 luglio 2023
Pagamento della seconda rata	30 novembre 2023
Pagamento della terza rata	28 febbraio 2024
Pagamento della quarta rata	31 maggio 2024
Pagamento della quinta rata	30 novembre 2024
I versamenti proseguono con rate di pari importo da pagarsi alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno	

6.2 Conseguenze in caso di inadempimenti nei versamenti

La definizione agevolata si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi o di tutte le rate. In caso di inadempimento nel versamento di una rata, la rottamazione non produce i suoi effetti e riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi. Il contribuente ha la possibilità di correggere il tiro versando tardivamente, nei limiti di 5 giorni di tolleranza, la rata saltata. Persa questa unica occasione, decade automaticamente senza necessità di un provvedimento.

Tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.

A differenza delle precedenti rottamazioni, la rottamazione-quater sembra consentire al debitore decaduto la possibilità di presentare una nuova domanda di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

Conseguenze della decadenza dalla rottamazione quater	
Sanzioni	Sono dovute per intero
Interessi (di tutti i tipi)	Sono dovuti per intero
Aggi di riscossione	Sono dovuti per intero
Somme già pagate	Vengono conteggiate come acconto
Termini di prescrizione e decadenza	Riprendono a decorrere
Misure cautelari	Possono essere disposte
Procedure esecutive	Possono iniziare
Debito residuo	Può essere dilazionato ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73

**È POSSIBILE
ELABORARE UN 730
COMPLETAMENTE
ONLINE?**

SÌ, CON CGN PUOI!



Software 730 online CGN

GRATUITO, SEMPLICE, A PROVA DI ERRORE



Perchè scegliere il software 730 online CGN:

- ✓ **Importazione anagrafiche 730** da qualsiasi gestionale
- ✓ **Gestione massiva delle deleghe** per precompilato e CU INPS
- ✓ **Software IMU integrato**
- ✓ **Conservazione sostitutiva a norma** gratuita da parte di CGN
- ✓ **Condivisione** della documentazione con il cliente e **firma** tramite OTP per la gestione del 730 a distanza
- ✓ **Assistenza e formazione** gratuite
- ✓ **Consulente dedicato** sul territorio

SCOPRI DI PIÙ

STRALCIO AUTOMATICO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015. Lo stralcio opera automaticamente, senza che il contribuente debba presentare alcuna domanda specifica.

1. Ambito applicativo

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023. Si tratta dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS.

Per quanto riguarda le cartelle di pagamento occorre avere riguardo alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Agenzia delle Entrate Riscossione e non alla data di notifica del documento. Per quanto riguarda invece gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito, poiché non esiste un ruolo, occorre prendere a riferimento la data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito Inps).

1.1 Il singolo carico di 1.000 euro

L'annullamento automatico ha effetto alla data del 30 aprile 2023 (termine originariamente fissato al 31 marzo, poi prorogato di 30 giorni dal DL 198/2022) e riguarda i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro.

Ai fini dell'annullamento non rileva l'importo complessivo della cartella di pagamento ma, in caso di più carichi iscritti a ruolo, va analizzato l'importo di ciascuno. Il limite di 1.000 euro va infatti verificato in relazione ad ogni singolo carico.

Inoltre la norma parla di debito residuo, pertanto sono annullabili anche ruoli originariamente di importo superiore se, al 1° gennaio 2023, si rispetta il limite massimo dei 1.000 euro.

1.2 Pagamenti e sospensione della riscossione

Se il debitore ha pagato somme che rientrerebbero nell'ambito applicativo della norma prima del 30 aprile 2023 non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Dall'entrata in vigore della norma e fino al 30 aprile 2023, rimane sospesa la riscossione dei debiti rientranti nell'agevolazione in esame.

1.3 Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro e precedenti rottamazioni

L'annullamento automatico opera anche per i carichi affidati all'agente della riscossione che erano stati ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate:

- rottamazione-ter, che riguardava i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017 (art. 3 del DL 119/2018);
- saldo e stralcio, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 184 a 198 della Legge 145/2018);
- art. 16 del DL 34/2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio fissando al 31 luglio 2019 il termine per la presentazione della domanda.

1.4 Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro ed enti non statali

Per i carichi affidati all'agente della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali (enti territoriali, comuni, casse di previdenza professionale), la Legge n. 197/2022 prevedeva che l'annullamento automatico operasse limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Nessun annullamento automatico era previsto con riferimento al capitale e alle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restavano integralmente dovute. Inoltre, a tali enti era concessa la

possibilità di non applicare completamente la previsione dello stralcio con apposita delibera da emanare entro il 31 gennaio 2023. Il decreto milleproroghe (DL 198/2022, convertito in Legge 14/2023) è intervenuto modificando in maniera decisa la norma. Infatti prevede che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che non hanno adottato la delibera entro il 31 gennaio 2023, lo possano fare entro il 31 marzo 2023. Ma non solo, con apposito provvedimento da comunicare all'agente della riscossione e da pubblicare sul proprio sito internet, possono decidere di applicare il saldo e stralcio delle mini cartelle in maniera integrale. Ossia potranno applicare l'annullamento automatico a tutti i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore della legge, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Disciplina specifica è prevista per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada (D.Lgs. 285/92), diverse da quelle tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Per queste l'annullamento concerne solo gli interessi e non le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, che restano interamente dovute.

2. Esclusioni

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie dell'Unione Europea;
- l'IVA riscossa all'importazione.

3. Stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro e giudizi pendenti

Nel caso in cui per i ruoli soggetti ad annullamento automatico vi sia un contenzioso pendente, il giudice dovrà dichiarare l'estinzione per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 1 comma 153 della Legge 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato le somme contenute negli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 600/73 e dell'art. 54-*bis* del DPR 633/72, a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni. I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata in esame possono ottenere la riduzione delle sanzioni al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti automatici), a patto che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario, ai sensi del D.Lgs. 462/97.

1. Ambito applicativo

La definizione introdotta con l'art. 1 comma 153 della Legge 197/2022 riguarda le comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 600/73 e dell'art. 54-*bis* del DPR 633/72 e inviate, a seguito del controllo automatizzato, al contribuente o all'intermediario abilitato.

L'Amministrazione finanziaria procede ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 600/73, entro l'inizio del termine di presentazione delle dichiarazioni dell'anno successivo avvalendosi di procedure automatizzate, *“alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta”*. Il controllo, effettuato esclusivamente *“sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria”*, consente di:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d'imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge

ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Il controllo, ai fini IVA ai sensi dell'art. 54-bis, consiste nel:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche.

Non tutti gli avvisi bonari rientrano nell'agevolazione in oggetto, ma soltanto:

- gli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate che riguardano le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, a condizione che il termine per il pagamento non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023;
- gli avvisi bonari che verranno inviati in data successiva al 1° gennaio 2023 per le suddette annualità.

1.1 Avvisi bonari relativi ai periodi d'imposta 2019 – 2020 – 2021

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, possono essere definite tramite il pagamento della sanzione ridotta al 3% sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il termine di pagamento entro cui pagare le somme è di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna del documento o dalla ricezione della comunicazione definitiva (a seguito di autotutela parziale dell'Amministrazione, nel caso di chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta). Termine che passa da 30 a 90 giorni, nel caso in cui l'atto sia recapitato, tramite mezzi telematici, all'intermediario abilitato che ha curato la trasmissione della dichiarazione. Pertanto, poiché la normativa in materia di definizione degli avvisi bonari è entrata in vigore dal 29 dicembre 2022 (data di pubblicazione del provvedimento

sulla Gazzetta Ufficiale), sono agevolabili gli avvisi bonari:

- ricevuti successivamente al 30 novembre 2022 (nel caso di avvisi ricevuti direttamente dal contribuente);
- ricevuti successivamente al 1° ottobre 2022 (nel caso di avvisi ricevuti dall'intermediario abilitato).

Sono agevolabili anche gli avvisi da controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Tale inclusione è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023.

Esempio: un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 300 euro. Tale comunicazione è stata ricevuta direttamente dal contribuente via Pec in data 20 dicembre 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento	
Imposta non versata	Euro 100,00
Sanzione 10% (1/3 del 30%)	Euro 10,00
Interessi	Euro 7,00
Esito di tardivo versamento	
Sanzione 10% (1/3 del 30%)	Euro 30,00
Interessi	Euro 11,00
Totale Euro 158,00	

L'importo totale richiesto con la comunicazione è pari a Euro 158,00.

In adesione alla definizione agevolata, si procede al ricalcolo delle sanzioni al 3% e il prospetto complessivo sarà il seguente:

Esito di omesso versamento	
Imposta non versata	Euro 100,00
Sanzione 3%	Euro 3,00
Interessi	Euro 7,00

Esito di tardivo versamento	
Sanzione 3%	Euro 9,00
Interessi	Euro 11,00
Totale Euro 130,00	

La definizione agevolata si perfeziona col versamento di 130 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l'anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione.

1.2 Rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Il comma 155 della L. 197/2022 comprende tra le comunicazioni di irregolarità agevolabili anche tutte quelle con rateazioni in corso alla data del 1° gennaio 2023. Deve trattarsi di dilazioni in essere al 1° gennaio 2023, quindi non possono usufruirne i contribuenti decaduti a tale data. I contribuenti ammessi potranno aderire alla definizione agevolata versando le sanzioni nella misura del 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022, oltre a quanto dovuto a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, proseguirà in seguito secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. In altri termini, come specificato dal comma 156 e dalla Circolare 1 dell'Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2023, *“condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate”*. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Esempio: un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2019 (periodo d'imposta 2018), elaborata e consegnata in data in data 21 dicembre 2021.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento	
Imposta non versata	Euro 12.247,00
Sanzione 10% (1/3 del 30%)	Euro 1.224,70
Interessi	Euro 1.303,68
Totale Euro 14.775,38	

Il contribuente ha optato per il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

N° rata	Scadenza	Importo rata (cod. tributo 9001)	Importo interessi (cod. tributo 9002)
1	14.03.2022	738,94	0,00
2	30.06.2022	738,76	10,63
3	30.09.2022	738,76	17,14
4	31.12.2022	738,76	23,66
5	31.03.2023	738,76	30,04
6	30.06.2023	738,76	36,48
7	02.10.2023	738,76	43,00
8	02.01.2024	738,76	49,52
9	02.04.2024	738,76	55,96
10	01.07.2024	738,76	62,41
11	30.09.2024	738,76	68,93
12	31.12.2024	738,76	75,44
13	31.03.2025	738,76	81,82
14	30.06.2025	738,76	88,27
15	30.09.2025	738,76	94,78
16	31.12.2025	738,76	101,30
17	31.03.2026	738,76	107,68
18	30.06.2026	738,76	114,12
19	30.09.2026	738,76	120,64
20	31.12.2026	738,76	127,16

Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime quattro rate, per un importo complessivo di 2.955,22 euro (somma dei versamenti con codice tributo 9001, senza

considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).

Il debito residuo sarà calcolato con le sanzioni al 3% e potrà essere versato nel restante numero di rate, secondo il seguente nuovo prospetto rideterminato:

N° rata	Scadenza	Importo rata (cod. tributo 9001)	Importo interessi (cod. tributo 9002)
5	31.03.2023	695,90	28,30
6	30.06.2023	695,90	34,37
7	02.10.2023	695,90	40,50
8	31.12.2023	695,90	46,64
9	02.04.2024	695,90	52,72
10	01.07.2024	695,90	58,79
11	30.09.2024	695,90	64,93
12	31.12.2024	695,90	71,07
13	31.03.2025	695,90	77,07
14	30.06.2025	695,90	83,14
15	30.09.2025	695,90	89,28
16	31.12.2025	695,90	95,42
17	31.03.2026	695,90	101,43
18	30.06.2026	695,90	107,50
19	30.09.2026	695,90	113,64
20	31.12.2026	695,90	119,78

2. Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione gli avvisi bonari che riguardano i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 in relazione ai quali il termine per il pagamento risulti scaduto alla data del 1° gennaio 2023 e gli avvisi bonari inerenti al periodo d'imposta 2018 e precedenti in relazione ai quali non siano in corso piani di rateazione.

Avvisi bonari che riguardano i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 in relazione ai quali il termine per il pagamento non sia ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023	Definibili
Avvisi bonari notificati successivamente al 1° gennaio 2023	Definibili
Avvisi bonari che riguardano qualsiasi periodo d'imposta in relazione ai quali sono in corso piani di rateazione	Definibili

Avvisi bonari che riguardano i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 in relazione ai quali il termine per il pagamento risulti scaduto alla data del 1° gennaio 2023	Non definibili
Avvisi bonari inerenti al periodo d'imposta 2018 e precedenti in relazione ai quali non siano in corso piani di rateazione	Non definibili

3. Benefici e modalità di definizione

Il contribuente dovrà versare:

- le imposte e/o i contributi previdenziali;
- gli interessi e le somme aggiuntive;
- la sanzione del 3% (e non al 30% con possibilità di riduzione a 1/3 come ordinariamente sarebbe dovuto essere).

Gli interessi si applicano nella misura del 3,5% su base annua, calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento sino all'ultimo giorno del mese antecedente all'elaborazione della comunicazione.

Il comma 154 della L. 197/2022 prevede che le somme debbano essere pagate secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del D.Lgs. 462/97, in un'unica soluzione oppure in forma rateale. Se la regolarizzazione avviene in un'unica soluzione il pagamento deve essere eseguito entro 30 giorni (90 in caso di avviso telematico) dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva emessa a seguito dell'eventuale rideterminazione delle somme debitorie. Nel caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle rispettive scadenze, la definizione viene meno e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme residue non pagate vengono pertanto iscritte a ruolo e inizia la procedura di riscossione che prevede la successiva notifica della cartella di pagamento, con l'irrogazione della sanzione piena pari al 30% dell'importo richiesto dall'ente impositore, e non versato dal contribuente.

4. Versamenti degli importi

I versamenti devono essere eseguiti, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 241/97, tramite modello F24.

Non è previsto nessun divieto di compensazione delle somme ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali qualsiasi sia l'importo da rateizzare. Prima della Legge 197/2022 il numero massimo di rate era di 8 per le dilazioni sino a 5.000 euro, di 20 per gli importi di entità superiore. Il comma 159, intervenendo sull'art. 3-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 462/1997, ha rimosso tale limitazione prevedendo che la rateazione del pagamento delle somme da versare possa avvenire nel numero massimo di 20 rate, a prescindere dagli importi dovuti.

Sanzioni	3%
Interessi	3,5%
Rateazione	20 rate trimestrali senza garanzie
Compensazione	Consentita
Definizione parziali	Non consentita

È applicabile il regime dei lievi inadempimenti previsto dall'art. 15-ter del DPR 602/73, pertanto non si decade in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

In deroga alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato relative al periodo d'imposta 2019, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione d'imposta, sono prorogati di un anno.

